



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio Centrale del Personale
Divisione V - Sezione II

LETTERA CIRCOLARE



0066238 - 2002

PU-GDAP-100-11/02/2002-0066238-2002

Ai Signor Direttore dell'Istituto
Superiore di Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari
per adulti

Ai Centri di Servizio Sociale Adulti

Ai Servizi Approv. e Distrib. Arm. e Vestiario Pol. Pen.

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di
Formazione ed Aggiornamento del
Corpo di Polizia e del Personale
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sig. Direttore del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

Al Servizio per le Relazioni
Sindacali e per le Relazioni con
il Pubblico

Al Signor Capo del Dipartimento
per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e per la concessione del beneficio dell'equo indennizzo. - D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 -

§ Procedure -

Per opportuna informativa si comunica che con la G.U. Serie Generale n. 5 del 7.1.2002 è stato pubblicato il D.P.R. n. 461 del 29.10.2001 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza dalle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie -

Dette disposizioni, che sono entrate in vigore il 22.1.2002, si applicano per tutti gli appartenenti alle Amministrazioni pubbliche, anche con la qualifica dirigenziale, di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 30 marzo 2001, n. 165, nonché agli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e alle Forze Armate dello Stato.

Ciò premesso, allo scopo di facilitare il rispetto dei brevi termini procedurali previsti dal nuovo regolamento, è necessario che le Direzioni degli Istituti penitenziari e Servizi provvedano **direttamente** a svolgere parte dell'istruttoria delle domande per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e per la concessione dell'equo indennizzo.

Si forniscono, pertanto le seguenti indicazioni operative.

La Direzione dell'Istituto o Servizio, ricevuta la domanda "di riconoscimento e di concessione di equo indennizzo" e la documentazione prodotta dall'interessato, entro il termine di **trenta giorni** dal ricevimento, unitamente alle eventuali certificazioni mediche esistenti al fascicolo personale, la invierà alla Commissione medica ospedaliera territorialmente competente, **dandone comunicazione all'interessato entro i successivi dieci giorni**. Nel contempo provvederà **senza indugio** a richiedere gli elementi informativi al responsabile dell'Ufficio presso il quale il dipendente ha prestato servizio nei periodi interessati al verificarsi di fatti attinenti all'insorgere dell'infermità.

Il dipendente, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione, salvo che non abbia già dichiarato, nella domanda stessa o in altro atto comunque attinente al procedimento, il proprio consenso per la trattazione e per la comunicazione dei dati personali da parte degli uffici competenti, può opporsi alla trattazione e alla comunicazione dei dati personali sensibili relativi all'oggetto del procedimento. Ciò ovviamente con effetto sospensivo del procedimento stesso.

La Direzione predetta, ricevuto il **verbale** emesso dalla C.M.O. precedentemente interessata, provvederà al suo **immediato** invio all'Ufficio Centrale del Personale Divisione V Sezione II - che provvederà alle ulteriori incombenze previste dall'art. 7 - allegando, altresì, gli atti contenenti gli **elementi informativi** in precedenza richiesti e che nel frattempo saranno certamente pervenuti in considerazione dei brevissimi termini previsti dal regolamento. (dieci giorni)

Le predette disposizioni si applicano anche in caso di avvio d'ufficio del procedimento (art. 3 - D.P.R. n. 461/2001).

Al fine dell'accelerazione del procedimento, il dipendente può presentare, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. in argomento, contestualmente alla domanda di riconoscimento, certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermità dichiarata, rilasciata da una commissione della ASL, non oltre un mese prima della data di presentazione della domanda stessa.

In detta circostanza la direzione dell'istituto penitenziario o servizio provvederà ad inoltrare la domanda alla C.M.O. territorialmente competente ed all'Ufficio Centrale del Personale Div. V Sez. II, corredando quest'ultima degli elementi informativi raccolti, che, ovviamente, anche e soprattutto in questi casi, vanno **immediatamente** richiesti al responsabile dell'Ufficio ove il dipendente ha prestato servizio in precedenza.

I procedimenti relativi a domande di riconoscimento di causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo, già presentate all'Amministrazione alla data di entrata in vigore del regolamento in oggetto, sono definiti secondo i **previgenti termini procedurali**, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 1 e dall'art. 11, comma 1, sulla natura dei pareri delle Commissioni mediche e del Comitato.

Sono abrogate le precedenti disposizioni emanate in materia, ed in particolare la Lettera Circolare n. 2199/21/BS del 12.12.1994.

§ Altre disposizioni.

Qualora il dipendente, affetto da infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio ma non ascritta a categoria di cui alle tabelle A o B annesse al D.P.R. 30.12.1981, n. 834, e successive modificazioni, richiedesse l'invio alla C.M.O., per l'accertamento di un avvenuto aggravamento, adeguatamente certificato (certificazioni specialistiche, accertamenti diagnostici, ecc...) dell'infermità sofferta, la Direzione dell'istituto penitenziario o del servizio provvederà autonomamente a trasmettere detta istanza e la documentazione presentata dall'interessato alla C.M.O. competente per territorio e, allorquando riceverà il verbale emesso da detta C.M.O., se non risulterà notificato al dipendente, si farà carico di detta notifica, informando, altresì, l'interessato, della facoltà di avanzare, se non già fatto, istanza di equo indennizzo nei termini di sei mesi dalla data di notifica del verbale suddetto.

Detta Direzione trasmetterà l'intero carteggio all'Ufficio Centrale del Personale - Divisione V Sezione II, che provvederà alle ulteriori incombenze.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
Emilio di SOMMA